

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Approvazione schema di convenzione quadro con la Seconda Università degli Studi di Napoli, finalizzata allo svolgimento dei tirocini curriculari obbligatori.

In data 29 LUG. 2011 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n.158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, tirocini curriculari obbligatori previsti dai piani di studi;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIERE l'istanza avanzata dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, finalizzata a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, tirocini curriculari obbligatori previsti dai piani di studi;

APPROVARE e sottoscrivere il correlato schema di convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatto dal Soggetto Proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

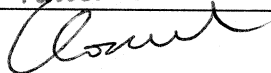
Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 01 AGO. 2011 con prot. Segr. Gen. n. 093 del 01 AGO. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

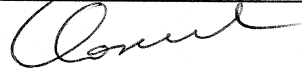
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

Valter Cosentino





SUN

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

**CONVENZIONE n° _____ del _____ FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI OBBLIGATORI**

Tra

la Seconda Università degli Studi di Napoli d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore Prof. Francesco ROSSI, nato il 15.06.1948 a Striano (NA), domiciliato presso la Sede Legale dell'Università, sita in Caserta al Viale Beneduce 10, codice fiscale/partita IVA 02044190615

e

l'Azienda/Ente/Società "SANTARIA PROVINCIALE" d'ora in poi denominato/a "Struttura ospitante" e rappresentata dal Dott./Sig. PROF. ROCCO ANTONIO NOSTRO, nato a CHIOIA TAURO il 20/05/1949, domiciliato presso l'Azienda alla Via M. NICOLETTA ANCOLO C. DI VITTORIO n. 1 Città CROTONE C.A.P. 88900, n. tel. 0962/924110, n. fax 0962/924866, e-mail _____, e-mail PEC _____, sito web _____, codice fiscale/P.IVA dell'Azienda #01997410798#

PREMESSO CHE

- Il Consiglio di Amministrazione della Seconda Università di Napoli, con delibera n.12 del 17.04.2003 - su parere favorevole espresso dal Senato Accademico della Seconda Università di Napoli con delibera n.19 del 25.03.2003 - ha approvato l'adozione di uno schema di convenzione-quadro relativamente ai tirocini obbligatori previsti dall'ordinamento didattico della Seconda Università di Napoli, da svolgersi presso Aziende/Enti/Società esterne/i all'Ateneo, successivamente modificato e/o integrato con D.R. n.246 del 26.01.2007, D.R. n.262 del 03.02.2009.
- In merito alla stipula della presente convenzione, è stato acquisito il parere favorevole della Struttura Didattica proponente.

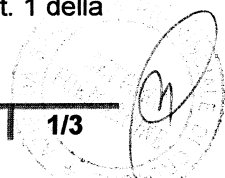
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Tale convenzione regola il rapporto di tirocinio obbligatorio previsto dall'ordinamento didattico di Ateneo - Facoltà di _____ - tra la Seconda Università degli Studi di Napoli, per gli studenti iscritti alla stessa e indicati sui progetti formativi (da sottoscrivere su richiesta degli interessati), riferiti alla presente Convenzione, e la Struttura ospitante. In tale periodo i predetti studenti svolgeranno le attività specificate sui progetti formativi di riferimento.

Art. 2

Così come previsto dall'ordinamento didattico di Ateneo - Facoltà di _____ il tirocinio avrà la durata indicata sui singoli progetti formativi e, in tale periodo, i soggetti di cui all'art. 1 della presente Convenzione svolgeranno le attività definite nei progetti formativi di riferimento.



Art. 3

L'attività di apprendimento degli studenti durante il periodo di permanenza presso la Struttura ospitante sarà seguita e controllata dal tutor designato dalla Struttura ospitante (indicato nel singolo progetto formativo), e da un tutor designato dal Consiglio del Corso di Laurea (indicato nel singolo progetto formativo).

Art. 4

Ogni eventuale interruzione, da parte degli studenti, dell'attività prevista dal progetto formativo, opportunamente motivata da entrambi i tutors, o il mancato svolgimento della stessa, dovranno essere comunicati dalla Struttura ospitante all'Ufficio Attività Studentesche della Seconda Università di Napoli, al Presidente del Corso di Laurea ed al Preside della Facoltà di appartenenza dei tirocinanti medesimi, che provvederanno agli adempimenti in merito.

Art. 5

Durante il tirocinio gli studenti, pur non essendo tenuti al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, dovranno attenersi a quanto concordato con il tutor professionale ed adeguarsi ai regolamenti, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed igiene del lavoro.

Gli stessi dovranno attenersi altresì ai vincoli di segretezza per quanto attiene i servizi offerti o potenziali, i processi operativi e ad ogni altra attività o caratteristica della Struttura ospitante di cui venissero a conoscenza durante il tirocinio.

Art. 6

In merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del T.U. n. 81/2008, in relazione all'attività degli studenti svolta in strutture esterne all'Ateneo, spetta al Datore di lavoro dell'Ateneo (il Rettore) effettuare informazione e la formazione, fornire di dispositivi di protezione individuali e sottoporre alla sorveglianza sanitaria e medica i lavoratori dipendenti ed equiparati, qualora esposti ai rischi previsti dalle suddette normative. Mentre è a carico del Datore di Lavoro della struttura ospitante garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature eventualmente utilizzate.

Art. 7

La struttura ospitante dichiara di possedere i requisiti didattici-organizzativi idonei a garantire il conseguimento di un adeguato livello formativo da parte dei tirocinanti, nonché i requisiti di cui dell'art. 1 del D.I. n.142/98, attuativo dell'art. 18 della L. n.196/97.

L'Azienda può ospitare contemporaneamente, in relazione alla propria attività, un numero di tirocinanti nei limiti di seguito indicati (indicare la propria opzione):

- 1) Aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante ☐
- 2) Aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, due tirocinanti ☐
- 3) Aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti pari al 10% dei suddetti dipendenti ☒

La struttura ospitante si impegna, altresì ad inoltrare tempestivamente formale comunicazione all'Università in relazione ad ogni variazione inerente il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato.



SUN

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Art. 8

Gli studenti in argomento sono coperti da polizza assicurativa per l'infortunio (i cui estremi sono indicati nel singolo progetto formativo) stipulata tra l'Università e l'Agenzia assicurativa indicata nel singolo progetto formativo, per la durata del tirocinio. In caso di incidente occorso agli studenti medesimi durante l'attività di tirocinio, il tutor aziendale si impegna a segnalarlo tempestivamente alla Struttura ospitante ed all'Università fornendo all'uopo la necessaria documentazione. La predetta comunicazione dovrà intervenire non oltre n. 8 giorni da quando il tutor interno ne ha avuto conoscenza.

Art. 9

Lo svolgimento del tirocinio in questione, per le finalità didattiche dello stesso, non si configura come rapporto di lavoro ed esclude ogni impegno futuro da parte della Struttura ospitante.

Art. 10

La presente Convenzione è sottoscritta dai Legali Rappresentanti della Seconda Università degli studi di Napoli e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al Delegato del Legale Rappresentante, per la Struttura Ospitante (o al Direttore Sanitario, quando trattasi di Struttura Ospedaliera), ed al Preside della Facoltà di appartenenza dei tirocinanti medesimi, o suo delegato (Presidente del Corso di Laurea), per la Seconda Università degli Studi di Napoli. Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi - dopo la predetta sottoscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività di tirocinio - all'Ufficio Attività Studentesche della Seconda Università degli Studi di Napoli, per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti, ed infine per garantire un costante monitoraggio delle attività formative.

Art. 11

La presente convenzione decorre dalla data in calce ed ha durata di 5 (cinque) anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo raccomandata a.r.. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Timbro e firma per la Struttura ospitante

Il Legale Rappresentante (Dott./Sig. _____)

Firma _____

Timbro e firma per la Seconda Università di Napoli

Il Legale Rappresentante (Prof. Francesco ROSSI)

Firma _____

